

ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N. 286
E S.M.I.**

tra l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, in seguito denominata per brevità anche "ANAS" o "Concedente", (C.F.: 80208450587), e la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Bergamini n. 50, in seguito per brevità "Concessionario", C.F. e P.I. n. 07516911000.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma, Via Monzambano n. 10, in una sala della Direzione Generale di Anas S.p.A.

SONO PRESENTI

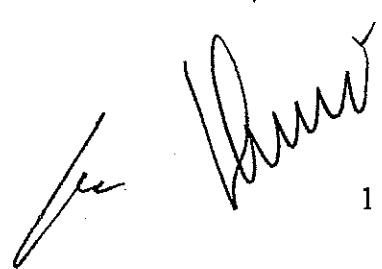
DA UNA PARTE

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ' PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivantigli dallo Statuto

E DALL'ALTRA

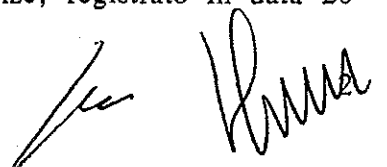
Il Dott. Ing. Giovanni Castellucci, nato a Senigallia (AN) il giorno 23 luglio 1959 e domiciliato per la carica in Roma, in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Bergamini n. 50, Capitale sociale di Euro 615.527.000,00 interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. n. 07516911000, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2007.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.



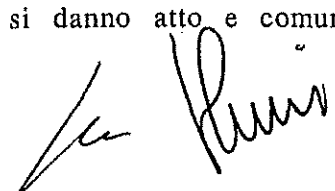
Premesso

- che, in data 4 agosto 1997, è stata sottoscritta tra l'Anas-Ente Nazionale per le Strade e la Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la convenzione per la revisione della Convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297, approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale 12 ottobre 1968, n. 2890, registrato alla Corte dei Conti il 21 febbraio 1969 e successivi atti aggiuntivi disciplinanti la concessione ad Autostrade della costruzione e dell'esercizio della rete autostradale assentita ai sensi delle leggi 24 luglio 1961, n. 729, 28 marzo 1968, n. 385;
- che la convenzione stipulata il 4 agosto 1997 è stata approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n.314/Segr. DICOTER del 4 agosto 1997, registrato alla Corte dei Conti con riserva il 16 aprile 1998;
- che in data 15 gennaio 1998 è stata, altresì, sottoscritta tra Ente Anas e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la I Convenzione aggiuntiva e modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;
- che la I Convenzione aggiuntiva e modificativa è stata approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 30/Segr. DICOTER del 9 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti con riserva il 16 aprile 1998;
- che in data 29 marzo 1999 è stata, altresì, sottoscritta tra Ente Anas e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. Autostrade la II Convenzione aggiuntiva e modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;
- che in data 21 maggio 1999 è stata, altresì, sottoscritta tra Ente Anas e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la III Convenzione aggiuntiva e modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997;
- che la II e la III Convenzione aggiuntiva e modificativa sono state approvate e rese esecutive con Decreto Interministeriale n. 260/Segr. DICOTER del 31 maggio 1999, registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1999;
- che, con decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 è stata disposta la trasformazione dell'Ente Anas in Anas S.p.A.;
- che in data 19 dicembre 2002 l'Ente Anas si è trasformato in Anas S.p.A. ed in pari data è stata stipulata tra Anas S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la convenzione per l'affidamento in concessione ad Anas S.p.A. dei compiti di cui all'art. 2 comma 1, lettere da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178;
- che in data 23 dicembre 2002 l'Anas S.p.A. e la Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. hanno stipulato la IV Convenzione aggiuntiva modificativa della convenzione stipulata il 4 agosto 1997, approvata - a termini dell'art. 21, comma 7, del decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 - con Decreto n. 294 del 11 marzo 2004 dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, registrato in data 20



maggio 2004 dalla Corte dei Conti;

- che per effetto dell'atto di conferimento di ramo d'azienda del 30 maggio 2003, rep. n. 42734, racc. 11355 - Notaio Mariconda - Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. (nelle presenti premesse per brevità anche "Autostrade"), con effetto dal 1 luglio 2003, il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto, come meglio definite nel predetto atto e che, conseguentemente, "Autostrade" è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;
- che in data 24 novembre 2003 Anas S.p.A. ed "Autostrade" hanno stipulato la convenzione - registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3, numero 19639 - con la quale Anas S.p.A. ha riconosciuto che "Autostrade" è succeduta, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi;
- che in data 22 dicembre 2005 è stato sottoscritto un ulteriore Atto aggiuntivo, mai perfezionatosi;
- che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 1 del 26 gennaio 2007;
- che in data 30 luglio 2007, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato la Direttiva "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007);
- che l'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., ha stabilito che "in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario, ovvero della prima revisione della convenzione, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, devono essere inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione", che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria ed i suoi atti aggiuntivi;
- che, le parti hanno negoziato e pattuito, ai fini dell'attuazione delle previsioni normative di cui sopra, la presente convenzione unica;
- che, tenuto conto dell'assetto contrattuale che si intende dare alla presente Convenzione ed in particolare delle garanzie del Concessionario in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte, le Parti si danno atto e comunemente



convengono che Autostrade per l'Italia è titolare in via autonoma ed esclusiva del rapporto di concessione e che essa è l'unico soggetto obbligato nei confronti dell'Anas e delle amministrazioni competenti per il rispetto della presente Convenzione e di ogni vicenda modificativa del rapporto che da essa discende.

Tutto ciò premesso

Tra ANAS S.p.A. (denominata d'ora in avanti, per brevità, anche Concedente) rappresentata dal Dott. Pietro Ciucci e la Società AUTOSTRADE per l'ITALIA S.p.A.. (denominata d'ora in avanti, per brevità, anche Concessionario) rappresentata dal Dott. Ing. Giovanni Castellucci....
Si conviene e si stipula quanto segue:

Sezione I - Amministrativa Contrattuale

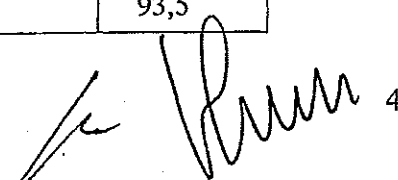
Art. 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione unica.
- 1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss., del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplina, in via esclusiva, il rapporto tra Concedente e Concessionario, a far data dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione. Conseguentemente da tale ultima data cessano di avere efficacia la convenzione 4 agosto 1997 e le Convenzioni aggiuntive del 15 gennaio 1998, del 29 marzo 1999, del 21 maggio 1999, del 23 dicembre 2002 e 24 novembre 2003.
- 1.3 La presente Convenzione Unica ha contenuto ricognitivo della convenzione stipulata il 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi del 15 gennaio 1998, 29 marzo 1999, 21 maggio 1999 e 23 dicembre 2002, nonché novativa degli stessi atti convenzionali, per la concordata attuazione, nei termini ivi convenuti, delle previsioni dell'art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche e della Direttiva Cipe del 15 giugno 2007.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina tra il Concedente e il Concessionario la costruzione e l'esercizio delle seguenti autostrade già assentite in concessione di costruzione ed esercizio dalle precedenti convenzioni stipulate tra il Concedente ed il Concessionario:

DENOMINAZIONE		Km
A1	Milano - Napoli	803,5
A4	Milano - Brescia	93,5



A7	Genova - Serravalle	50,00
A8	Milano - Varese	45,3
	Diramazione A8/A26	24,0
A9	Lainate - Chiasso	32,4
A10	Genova - Savona	45,5
A11	Firenze - Pisa Nord	81,7
A12	Genova - Sestri Levante	48,7
A12	Roma Civitavecchia	65,4
A13	Bologna - Padova	127,3
A14	Bologna - Taranto (compresa diramazione per Ravenna)	781,4
A16	Napoli - Canosa	172,3
A23	Udine - Tarvisio	101,2
A26	Genova Voltri - Gravellona Toce	244,9
A27	Venezia Mestre - Belluno	82,2
A30	Caserta - Salerno	55,3
	Totale	2854,6

Sono affidati al Concessionario le attività ed i compiti necessari per l'esercizio delle autostrade sopra indicate, nonché, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio ed, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane, concordati tra Concedente e Concessionario. Sono posti a carico del Concessionario i seguenti interventi:

A) POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA AI MILANO-NAPOLI

Tratto: Bologna - Casalecchio - Incisa

Aa) Casalecchio - Sasso Marconi

Ab) Sasso Marconi - La Quercia

Ac) La Quercia - Aglio

Ad) Aglio - Barberino

Ae) Barberino - Firenze Nord

Af) Firenze Nord - Firenze Sud

Ag) Firenze Sud - Incisa

Ah) Realizzazione degli assi di penetrazione in Firenze

Ai) Interventi sul territorio: nelle Regioni Emilia - Romagna e Toscana:

Ai.1) Opere di viabilità ordinaria:

Ai.1.1.) costruzione della bretella di Firenzuola



Ai.1.2.) interventi di potenziamento ed opere di inserimento ambientale sulla Valle di Setta

Ai2) Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Emilia - Romagna:

Ai.2.1) Regimazione dei corsi d'acqua

Ai.2.2) Parco intercomunale lungo Reno

Ai.2.3.) Ripristino e valorizzazione ambientale del Lungo Setta

Ai.2.4.) Parco di Monte Sole

Ai.2.5.) Ambito di ripristino e valorizzazione paesaggistica del crinale

Ai.2.6.) Valorizzazione ambientale e paesaggistica diffusa

Ai.2.7.) Interventi di valorizzazione fruitiva generale della valle del Setta

Ai.2.8.) Recupero dei beni storico-culturali

Ai.2.9.) Stabilizzazione versanti instabili

Ai.2.10.) Completamento reti tecnologiche

Ai3) Interventi ambientali e paesaggistici nella Regione Toscana:

Ai.3.1.) Comune di Firenzuola - Piano Cave

Ai4) Ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio - economico delle Regioni Emilia Romagna e Toscana:

Ai.4.1.) Ristrutturazione e potenziamento idrico - fognaria

Ai.4.2.) Regimazione e valorizzazione dei corsi d'acqua

Ai.4.3.) Sistemazione idrico - geologica, valorizzazione e recupero agroforestale

Ai.4.4.) Recupero patrimonio storico e culturale

Ai.4.5.) Ottimizzazione sistemi di collegamento

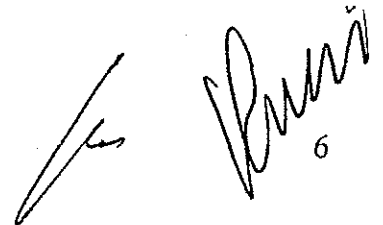
B) INVESTIMENTI RESIDUI IN TERZE E QUARTE CORSIE

Ba) Autostrada A1

Ba1) Tratto: Modena Brennero (A22) -Bologna Borgo Panigale (A14)

Opere complementari

Ba2) Tratto: Sasso Marconi - La Quercia



Completamento lotto 4 e opere complementari

Ba3) Tratto: Orte - Fiano Romano

Completamento tratta C

Ba4) Tratto: Roma - Napoli

Ampliamento a tre corsie dei viadotti: Marano, Tufano

C) ALTRI INVESTIMENTI

Trattasi di interventi di ammodernamento e rinnovo delle rete in concessione.

Vengono classificati in questa voce gli investimenti relativi a:

1. POTENZIAMENTO AREE DI SERVIZIO E FABBRICATI D'ESERCIZIO
2. STAZIONI, SVINCOLI e RESIDUI INVESTIMENTI SULLA RETE
3. ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE AUTOSTRADALE, POTENZIAMENTO SISTEMI LOCALI DI ADDUZIONE ALLA RETE AUTOSTRADALE, MIGLIORAMENTO DI ACCESSO AGLI HUB PORTUALI ED AGLI INVESTIMENTI MINORI COMPRESSE LE STAZIONI AUTOMATIZZATE
4. PIANO DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO (nei limiti dell'importo previsto nella IV Convenzione aggiuntiva)
5. MIGLIORAMENTO STANDARD DI SICUREZZA
6. MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI SULL'IMPIANTISTICA
7. ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE CAPITALIZZATI.

In tale ambito sono già individuati, i seguenti interventi :

Ca) Autostrada A1

- Ca1) Nuovo svincolo di Caprara di Campegine
- Ca2) Adeguamento svincolo di Ceprano
- Ca3) Nuovo svincolo e stazione di S. Maria Capua Vetere
- Ca4) Ampliamento Area di Servizio Reggello ovest
- Ca5) Ampliamento Area di Servizio Prenestina est
- Ca6) Ampliamento Aree di Servizio Teano est/ovest



- Ca7) Ampliamento Area di Servizio San Nicola ovest
- Ca8) Ampliamento Aree di Servizio San Zenone est/ovest
- Ca9) Ampliamento Aree di Servizio Cantagallo est/ovest
- Ca10) Ampliamento Aree di Servizio San Martino est/ovest
- Ca11) Ampliamento Area di Servizio Lucignano ovest
- Ca12) Ampliamento Area di Servizio La Macchia ovest

Cb) Autostrada A4 Milano - Brescia

- Cb1) Ampliamento Area di Servizio Brianza Nord
- Cb2) Ampliamento Area di Servizio Lambro sud
- Cb3) Ampliamento Area di Servizio Valtrompia nord
- Cb4) Ampliamento Aree di Servizio Sebino nord/sud

Cc) Autostrada A7 Genova - Serravalle

- Cc1) Adeguamento svincolo di Busalla

Cd) Autostrada A8 Milano - Laghi

- Cd1) Ampliamento Area di Servizio Villoresi Est/Ovest

Ce) Autostrada A11 - Firenze Mare

- Ce1) Nuovo Svincolo Capannori

Cf) Autostrada A13 Bologna - Padova

- Cf1) Ampliamento Area di Servizio Po ovest
- Cf2) Ampliamento Area di Servizio San Pelagio est/ovest

Cg) Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto

- Cg1) Svincolo di Giulianova
- Cg2) Ampliamento Area di Servizio Metauro ovest
- Cg3) Ampliamento Aree di Servizio Esino est/ovest
- Cg4) Ampliamento Area di Servizio Sillaro est
- Cg5) Ampliamento Aree di Servizio Santerno est/ovest



- Cg6) Ampliamento Area di Servizio La Pioppa est
- Cg7) Ampliamento Area di Servizio Murge ovest
- Cg8) Ampliamento Area di Servizio Bevano ovest
- Cg9) Ampliamento Area di Servizio Montefeltro est
- Cg10) Ampliamento Area di Servizio Chienti ovest

Ch) Interventi di cui all'art. 14

- Ch1) A1 - Realizzazione del nuovo svincolo di Arezzo e interconnessione con la strada dei due mari e raccordi di adduzione
- Ch2) A1 - Nuova Bazzanese
- Ch3) A1 - Raccordo S.Cesario
- Ch4) A1 - Miglioramento dei sistemi locali di adduzione all'Autostrada A1, svincoli di Barberino- Calenzano - Firenze/sud - Incisa con interventi su SP8 - SS67 - SS 69 - SP34 - Viabilità di supporto zona industriale Calenzano e Rignano
- Ch5) A4/A8-A9 Rho- Monza -primo tratto
- Ch6) A10 - Viabilità di accesso al distretto portuale di Voltri
- Ch7) A1 - Nuovo svincolo di Crespellano (ex La Muffa)
- Ch8) A12 - Viabilità locale e potenziamento accesso alla barriera di Lavagna
- Ch9) A12 - Bretella di Civitavecchia
- Ch10) A14 - Tangenziale di Bologna
- Ch11) A14 - Miglioramento della viabilità di accesso al casello di Pedaso
- Ch12) A14 - Nuova viabilità dal casello di P. S. Elpidio in direzione Fermo lungo il fiume Tenna.

D) INTERVENTI GIA' PREVISTI DALLA IV CONVENZIONE AGGIUNTIVA

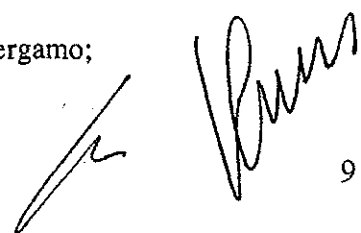
Da) Autostrada A1 Milano - Napoli

Da) Tratta Fiano - GRA. Ampliamento alla terza corsia delle tratte:

Da1) Stazione Fiano Romano - Settebagni

Db) Autostrada A4 Milano - Bergamo - Brescia

Db1) Ampliamento alla quarta corsia della tratta Milano Est - Bergamo;



Db2) Adeguamento Ponti Adda e Brembo esistenti

Dc) Autostrada A9 Lainate - Como - Chiasso

Dc1) Ampliamento alla terza corsia dalla interconnessione A8/A9 a Como Sud tratto Lainate - Como Grandate

Dd) Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto

Dd1) Tratto Rimini Nord - Pedaso. Ampliamento alla terza corsia delle tratte:

Dd1.2.) Rimini Nord-Cattolica

Dd1.3.) Cattolica-Fano

Dd1.4.) Fano-Senigallia

Dd1.5.) Senigallia-Ancona Nord e Svincolo di Marina di Monte Marciano

Dd1.6.) Ancona Nord-Ancona sud

Dd1.7.) Ancona Sud-P.S.Elpidio 1° fase

Dd1.8.) Ancona sud-P.S. Elpidio 2° fase e Svincolo di Porto S.Elpidio

Dd1.9.) P.S.Elpidio-Pedaso 1° fase

Dd1.10.) P.S.Elpidio-Pedaso 2° fase

Dd1.11.) Lotto 0 interventi propedeutici sulle pavimentazioni

De) Autostrade A10 Genova - Savona, A7 Genova - Serravalle e A12 Genova - Sestri Levante

Adeguamento e potenziamento tratte:

De1) Gronda di Ponente e interconnessione A7/A10/A12

De2) Nodo di S. Benigno

De3) Tunnel di Rapallo

Df) quota parte delle opere di accessibilità al Polo fieristico di Rho - Pero (Milano)

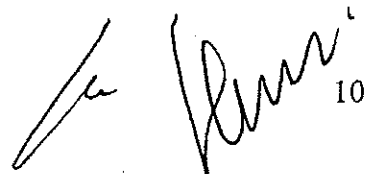
Dg) A1 Svincolo di Castelnuovo di Porto

Dh) A1 Svincolo di Guidonia

Di) A13 Svincolo di Padova Zona Industriale e collegamento A13 - A4 al Km 101+093

Dl) A14 Svincolo di Rubicone

Dm) A13 Svincolo di Villa Marzana



10

- Dn) A1 Svincolo di Ferentino
- Do) A30 Svincolo di Maddaloni
- Dp) Piano di sicurezza delle gallerie

E) NUOVI INVESTIMENTI REMUNERATI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 39 DEL 15 GIUGNO 2007

1 Interventi di risanamento acustico ulteriori rispetto a quelli riportati alla precedente lettera C 4 Altri Investimenti, così come identificati nel piano economico finanziario.

3. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- A) Tariffe di pedaggio.
- B) Metodologia per la determinazione della componente X Investimenti della formula di adeguamento tariffario e K di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- C) Indicatori di qualità.
- D) Aggiornamento tariffario.
- E) Piano finanziario.
- F) Classificazione interventi:
 - F1) di ordinaria manutenzione;
 - F2) di miglioramento dell'infrastruttura.
- G) Aree di Servizio.
- H) Criteri per la determinazione delle stime di traffico.
- I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.
- J) Elenco elaborati dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, che, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa.
- L) Criteri per la quantificazione dei benefici finanziari per investimenti ritardati e modalità di destinazione.
- M) Cronoprogramma degli interventi.
- N) Disciplinari per applicazione di sanzioni e di penali.
- O) Requisiti di solidità patrimoniale.

P) Criteri per la quantificazione dei benefici economico - finanziari per gli scostamenti derivanti da maggior traffico.

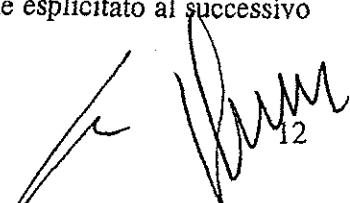
Q) Elenco attività non soggette alla Disciplina di amministrazione aggiudicatrice.

Art. 3 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esercizio delle autostrade di cui all'art. 2, nonché ai collegamenti, agli allacciamenti e alle altre opere connesse alle autostrade affidate, per tutta la durata della concessione.

In particolare il Concessionario provvede:

- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
- b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
- c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
- d) al miglioramento del servizio attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle autostrade assentite in concessione;
- e) a rilevare e comunicare al Concedente gli indicatori di qualità di cui all'allegato C e a concordare con il Concedente l'introduzione di eventuali nuovi indicatori di qualità settoriale basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'allegato N;
- f) alla progettazione, alla stipula del contratto di appalto con l'appaltatore prescelto a norma dell'art. 33, all'esecuzione nonché agli oneri di collaudo ed alle altre attività accessorie degli interventi di adeguamento della rete, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio ed all'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori esistenti, ai valichi di confine ed alla viabilità al servizio delle grandi aree urbane, che risultino nel piano finanziario di cui all'art. 11;
- g) a presentare all'esame del Concedente entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, nonché il programma dei lavori relativi agli interventi di miglioramento della rete, che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di cui sopra è riportata negli allegati F1 e F2 alla presente convenzione;
- h) a presentare al Concedente, per la relativa approvazione, oltre ai progetti di cui alla lettera f) del presente articolo, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- j) oltre alla regolare tenuta ed all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e manutenzione, che per le attività di gestione, per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, in conformità alle direttive di cui alla lettera c) del comma 86, art. 2 del D.L. 262/2006 ed s.m.i., che saranno impartite dal Concedente, come esplicitato al successivo art. 7, lett. c);



k) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per le altre attività eventualmente svolte, non riferibili alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente;

l) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura societaria del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, con le controllanti di queste ultime e con le imprese controllate e collegate; qualora il Concessionario adotti i principi contabili internazionali IAS/IFRS), la valutazione ad "Equity" delle partecipazioni verrà effettuata secondo i principi di cui sopra;

m) alla fornitura, con cadenza trimestrale, anche in via telematica, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 83, lettera e) del D.L. 262/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della presente Convenzione, delle informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, nonché sull'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33, comma 1;

n) a certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. 498/92 ed s.m.i., a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

o) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell'allegato O;

p) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

q) ad affidare i lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, così come eventualmente integrata da atti interpretativi, e quindi:

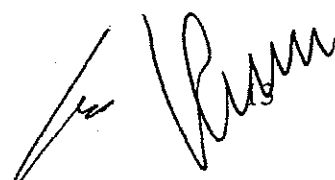
1) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice ai sensi e nei termini di cui all'art. 2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006 e s.m., negli affidamenti di lavori, forniture e servizi, direttamente connessi alla realizzazione ed esercizio delle autostrade assentite - salvo quanto previsto all'allegato Q - e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

2) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente punto 1 all'approvazione del Concedente, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

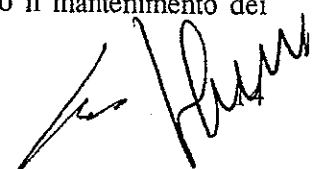
3) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento di cui ai precedenti punti, tramite Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

4) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all'art. 1, comma 939 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato:

- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico - organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;



- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil;
- 5) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione;
- r) a comunicare l'entità degli accantonamenti di cui alla successiva lett. t) del presente articolo, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- s) a mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario ANAS;
- t) ad accantonare o vincolare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi, di cui all'allegato L rispetto alla tempistica ivi prevista, apposite riserve del Patrimonio Netto, in misura pari ai conseguenti benefici finanziari per il Concessionario nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12;
- u) a sviluppare la progettazione preliminare del potenziamento di alcune tratte autostradale della rete in concessione nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 15;
- v) ad avere la disponibilità, per ciascun esercizio, di linee di credito/finanziamento non revocabili, con una durata di almeno 12 mesi, o avere disponibilità liquide vincolate alla realizzazione degli investimenti previsti nell'allegato O alla presente Convenzione di importo complessivo almeno pari, alla data di chiusura di ciascun esercizio, allo scostamento, se negativo, tra il consuntivo degli investimenti e le previsioni contenute all'interno dello stesso Allegato O e secondo i termini e le modalità ivi previste. Per quelle iniziative per le quali, decorso un periodo di 12 mesi dalla data prevista nel cronoprogramma di cui all'allegato M per l'approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo, il progetto definitivo stesso non sia stato ancora approvato, gli importi che comunque abbiano concorso a determinare l'ammontare delle linee di finanziamento, maturati a tale data, rimangono fissi. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo, ai fini del calcolo delle linee di finanziamento, la previsione di investimento ancora da effettuare, della relativa iniziativa, è automaticamente slittata del periodo intercorso tra la data di approvazione del progetto definitivo e la data di approvazione riportata nel cronoprogramma. In occasione dell'aggiornamento del piano finanziario 2013-2017, di cui all'art. 11, qualora per taluni degli "Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" non dovessero risultare approvati dal Concedente i relativi progetti definitivi, l'importo previsto per detti interventi andrà corrispondentemente a ridurre l'ammontare delle linee di credito/finanziamento attivate e/o l'ammontare di disponibilità liquide eventualmente vincolato o le garanzie attivate;
- z) ad accantonare in apposito Fondo vincolato i benefici economico - finanziari derivanti dallo scostamento del traffico, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 13;
- aa) a non prestare - salvo che ciò sia strettamente finalizzato ad ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale - finanziamenti o garanzie a favore di Società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture viarie, fermo rimanendo il mantenimento dei



requisiti di solidità patrimoniale di cui all'allegato O). Restano in ogni caso fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di efficacia della presente convenzione unica. Nei casi di cui sopra, il Concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Concedente;

bb) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento di cui alla succitata normativa e di riportare l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.

2. Il Concessionario, secondo le disposizioni impartite dal Concedente, provvede ad aggiornare e mettere a disposizione dello stesso il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

3. Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

4. Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze dell'Ordine, previo assenso del Concedente.

5. Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

6. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

7. Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario, sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

Art. 4 - Durata della concessione

1. La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038.

2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

3. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi del successivo art. 5 della presente convenzione.

Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.

Per le nuove opere eseguite che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione, e non ancora ammortizzate, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento da parte del subentrante.

Art. 6 - Contributi

1. Le parti si danno atto che il piano finanziario allegato alla presente Convenzione include, tra le fonti di finanziamento, i seguenti contributi statali già accordati:

1) - Lire venti miliardi annui (pari ad euro 10.329.137,98) stanziati dall'art. 2 della L. 23.12.1996, n. 662 per il periodo 1997-2016;

2) - Lire cento miliardi (pari ad euro 51.645.689,90) per l'anno 1997, lire cinquanta miliardi (pari ad euro 25.822.844,95) per il periodo 1998/1999, lire cinquantacinque miliardi (pari ad euro 28.405.129,44) per l'anno 2000, lire 75 miliardi (pari ad euro 38.734.267,43) annui per il periodo 2001/2012, lire cento miliardi (pari ad euro 51.645.689,90) annui per il periodo 2013/2017, secondo quanto previsto dalle Leggi n. 135/97 e n. 354/97.

2. Le modalità di corresponsione dei predetti contributi sono stabilite con verbali d'intesa sottoscritti tra le Parti in data 3 agosto 2000 e 27 aprile 2005.

3. Il piano finanziario include, altresì, tra gli altri contributi, a fronte della progettazione e realizzazione della "quota parte delle opere di accessibilità al Polo Fieristico di Rho-Pero (Milano)", di cui all'art. 2.2 della presente Convenzione, un contributo pubblico pari ad € 40.492.510,00. Tale contributo verrà corrisposto dal Concedente, in conformità a quanto previsto nel relativo piano di convalida economico allegato al Piano Finanziario, con modalità che verranno stabilite con apposito verbale di intesa.

Art. 6 bis - Garanzie

1. Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 111 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.

2. Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare, dall'esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 113 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 40, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata ai sensi di legge.

Art. 6 ter- Responsabilità verso terzi ed assicurazioni

1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.



16

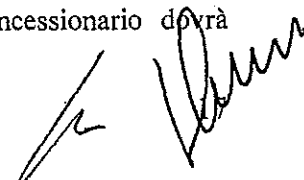
- 2 Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 3 Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente stipula a tale scopo in favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale ed i limiti di tale polizza saranno commisurati al valore di aggiudicazione delle singole gare di appalto.

Art. 7 - Poteri del Concedente

1. Il Concedente nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i.:
- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione unica e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;
 - b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 - c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
 - d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 29, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
 - e) segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 8 - Accertamento gravi inadempimenti del Concessionario

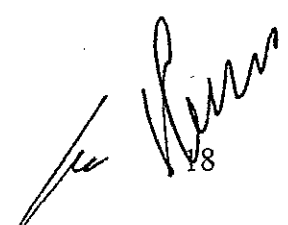
Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessionario dovrà



provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, esperito quanto previsto al precedente art. 8, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi di cui alle lett. b), f), j), l), n), o), p), s), v) del comma 1 dell'art. 3. La grave inadempienza da parte del Concessionario all'obbligo di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 3, relativamente all'esecuzione degli interventi, è ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi, fermo restando, al contrario, che il ritardo nell'esecuzione degli interventi, imputabile al Concessionario medesimo, determinerà soltanto l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 30.
2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.
3. Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell'importo da parte del Concedente, decurtato:
 - dell'indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento stesso;
 - dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento della concessione.

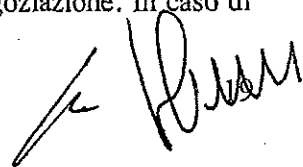


L'importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale forfetaria.

4. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

Art. 9 bis - Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, il Concessionario avrà diritto, nel rispetto del principio dell'affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio.
2. In tal caso - fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione - l'indennizzo / risarcimento di cui al comma 1, dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari ad un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell'importo da parte del Concedente, decurtato:
 - dell'indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento stesso;
 - dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione decorrente dalla data dell'atto / provvedimento di recesso, revoca, risoluzione, cessazione anticipata del rapporto di convenzione fino alla data di trasferimento della concessione.
3. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 2, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.
4. Se gli atti e/o fatti indicati nel precedente comma 1 non determinano gli effetti del recesso, revoca o risoluzione della Convenzione, ma la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione, ovvero un obbligo di rinegoziazione, alle condizioni previste nell'atto e/o fatto e/o provvedimento legislativo e/o regolatorio, ovvero un obbligo di rinegoziazione il cui esito negativo consenta al Concedente di esercitare un potere di decadenza, revoca o recesso, risoluzione o comunque di cessazione anticipata della Convenzione, nel rispetto del principio di affidamento, la Convenzione si intenderà risolta di diritto trascorsi sei mesi dal verificarsi dei sopraindicati atti e/o fatti, a meno che il Concessionario non comunichi al Concedente, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli atti e/o fatti indicati, la sua volontà di accettare l'inserzione automatica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione. In caso di



risoluzione - fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione - al Concessionario sarà dovuto dal Concedente l'indennizzo stabilito nel precedente comma 2.

5. Resta in ogni caso convenuto che l'efficacia del recesso, revoca, risoluzione e comunque di cessazione anticipata della Convenzione di cui al presente articolo è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al Concessionario di tutte le somme previste nel presente articolo.

Sezione II - Economico - Finanziario - Patrimoniale

Art. 10 - Bilancio e Partecipazioni del Concessionario

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ed eventualmente, laddove previsto dalla normativa, il bilancio consolidato del Concessionario.
2. Il Concessionario dichiara di detenere, dalla data di sottoscrizione della convenzione partecipazioni nelle seguenti Società nella misura appresso indicata:

2.1 Società di cui all'art 3, n. 1 della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge 136/99:

- Autostrada Torino- Savona S.p.A.	99,98%
- Tangenziale di Napoli S.p.A.	100%
- Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.a.	51%

Attraverso la Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. partecipa alla Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. per il 58% delle azioni ordinarie.

- Società Autostrada Tirrenica p.A.	93,99%
- Società Autostrade Meridionali p.A.	58,98%
- Strada dei Parchi S.p.A.	60,00%
- Tangenziale Esterne di Milano S.p.A.	32,00%
- Autostrada del Brennero S.p.A.	5,51%
- Pedemontana Veneta S.p.A.	28,00%
- Autovie Venete S.p.A.	4,29%
- Nuova Romea S.p.A.	19,80%

2.2 Società con attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:

- Pavimental S.p.A.	71,67%
- SPEA Ingegneria Europea S.p.A.	100,00%
- Giove Clear s.r.l.	100,00%
- Tirreno Clear s.r.l.	100,00%

2.3 Società la cui attività non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della concessione:

- Società Infrastrutture Toscane S.p.A.	46,00%
---	--------



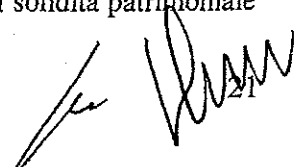
20

- Arcea Lazio S.p.A.	34,00%
- EsseDiEsse Società di servizi S.p.A.	100,00%
- IGLI S.p.A.	33,30%
- AD Moving S.p.A.	75,00%
- Veneto Strade S.p.A.	5,00%
- Port Mobility S.p.A.	70,00%
- Consorzio Autostrade Italiane Energia	32,2%
- NewPass S.p.A.	51,00%
- Bologna & Fiera Parking S.p.A.	32,5%

3. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di approvazione della convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.
4. Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro 30 giorni successivi all'esecuzione dell'operazione, le variazioni delle partecipazioni di cui al comma 2 e, entro 30 giorni successivi alla data di iscrizione nel Libro dei Soci, la variazione della composizione azionaria di cui al comma 3, nei casi in cui quest'ultima variazione ecceda il 2 per cento. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione.

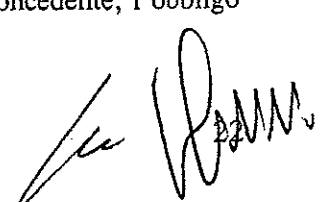
Art. 10 bis - Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario

1. Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario ovvero che hanno ad oggetto partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., del Concessionario nelle seguenti società: Autostrada Torino Savona S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Società Autostrade Meridionali p.A.. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni immobili reversibili accatastati.
2. Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni operazione, posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società. Non costituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni di Autostrade per l'Italia s.p.a. presso un mercato borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.
3. Qualora l'indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell'allegato O) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario nelle società diverse da quelle elencate al comma 1, solo se esse comportano, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l'indice sia superiore al valore 1,6, l'operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell'esercizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell'esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo l'obbligo del Concessionario di ricostituire l'indice di solidità patrimoniale



al valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo.

4. Le operazioni che comportano l'acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, anche di controllo, fermo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 10 della presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 50 milioni di euro, qualora l'indice di solidità patrimoniale, previsto nell'allegato alla presente Convenzione sotto la lettera O), calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell'esercizio in cui si è perfezionata l'acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario, è tenuto a riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell'indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.
6. A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., del Concessionario resti sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari a 10 milioni di euro per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del Concessionario;
 - b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle imposte dirette;
 - c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative del Concessionario così come previste dall'art. 3, comma 1, della presente Convenzione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
 - d) l'organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa dall'ordinamento del Paese in cui ha sede la Società.
7. Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e che pertanto renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 30 giorni dall'avvenuta rappresentazione.
8. Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti ovvero dell'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l'obbligo di cui al precedente comma si intende adempiuto.



9. Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai sensi della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007.
10. Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti la controllante del Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce cambiamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.

Art. 11 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva n. 283/98 emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 20.10.1998 e del modello unificato di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 15 aprile 1997, riportato in allegato E, costituisce parte integrante della convenzione, ed è aggiornato dal Concessionario con periodicità quinquennale, entro il 30 settembre 2012 e così entro il 30 settembre dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio successivo, ai soli fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel Piano stesso, ivi incluse le stime di traffico di cui all'Allegato H. Tale aggiornamento non determina il riequilibrio del piano finanziario, il riallineamento delle tariffe e la modifica delle pattuizioni di cui alla presente convenzione. Pertanto, la nuova convenzione unica, da stipulare conseguentemente, avrà carattere meramente ricognitivo, salvo quanto precisato ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. E' facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle condizioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario, quali nuovi tratti autostradali ed importanti opere di viabilità che modifichino in modo significativo il sistema di offerta all'utenza.
3. E' facoltà del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare, entro un termine dato, un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della presente convenzione.
4. Nei casi di cui al comma 2 e 3, in conformità con quanto disposto dall'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., i contenuti di cui alla presente convenzione sono rivisti entro sei mesi decorrenti dalla data della richiesta revisione, secondo i criteri riportati nella Direttiva CIPE 39/2007, al fine di mantenere le medesime condizioni economiche finanziarie del Concessionario precedenti la data del verificarsi delle accertate cause di forza maggiore.
5. Ferma restando la scadenza della concessione fissata all'art. 4, per le finalità di cui all'art. 5 del presente atto, il piano finanziario, riportato in allegato E), può essere aggiornato, con accordo tra le Parti, con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione.



23

6. Il rischio di costruzione e gli eventuali maggiori costi di tutti gli interventi di cui alle lettere A) e B), da Ca a Cg e Ch10, di cui al precedente art. 2.2, già oggetto della Convenzione del 4 agosto 1997, sono posti a carico del Concessionario, nessuno escluso.
7. E' facoltà del Concedente stralciare alcuni interventi di cui al precedente comma 6, per oggettiva impossibilità realizzativa e/o autorizzativa, individuando ulteriori nuovi interventi da realizzare in sostituzione di quelli stralciati, fermo restando che il Concessionario non dovrà subire oneri o avere benefici per effetto dello stralcio. In tal caso verrà stipulata una nuova Convenzione unica che avrà identico contenuto della presente, salvo la sostituzione degli interventi stralciati con quelli nuovi da realizzare senza obbligo di riequilibrio del piano finanziario. La Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di approvazione da parte del CIPE.

Art. 12 - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti

1. Nel caso di ritardi nell'attuazione del programma degli investimenti, rispetto alle previsioni contenute all'interno dell'Allegato L, per gli interventi non remunerati specificatamente in tariffa, i benefici finanziari connessi alla minore spesa verranno accantonati in un'apposita Riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata. Tali riserve diverranno disponibili, per il Concessionario, al raggiungimento dell'importo dell'investimento previsto nel richiamato Allegato L, su disposizione del Concedente, che dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte del Concessionario. In caso di mancata comunicazione da parte del Concedente entro il predetto termine, tali riserve diverranno automaticamente disponibili.
2. Relativamente alle nuove opere di cui all'Art. 2, disciplinate ai sensi della Delibera Cipe n. 39 del 15 Giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l'importo conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle previsioni temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo quanto riportato nell'allegato L.

Art. 13 - Allocazione rischio traffico

1. In sede di aggiornamento del piano finanziario, al termine di ciascun quinquennio verrà calcolato lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivato a fine quinquennio rispetto alle previsioni riportate nell'Allegato Q (contenente le previsioni di traffico riportate nel IV atto aggiuntivo).
2. Laddove si registri una variazione media annua del periodo superiore dell'1% rispetto alle previsioni di traffico riportate nell'allegato Q, tenuto conto dei maggiori costi operativi generati dall'incremento di traffico, il beneficio economico finanziario al netto delle imposte e del canone di concessione, eccedente il predetto limite dell'1%, verrà accantonato in apposito fondo nella seguente misura: l'eccedenza del traffico tra l'1% e l'1,5% dovrà essere accantonata in misura del 50%; l'eccedenza del traffico oltre l'1,5% dovrà essere accantonata nella misura del 75%. La metodologia viene riportata nell'allegato Q. Tale Fondo potrà, su indicazione del Concedente, essere utilizzato per il finanziamento di nuovi interventi assentiti sulla rete in concessione, individuati d'intesa con il Concessionario.



Art. 14 - Altri investimenti

Nell'ambito dell'art. 2.2, alla voce "Altri Interventi", lettera C, sono previsti interventi il cui importo è specificato in apposita tabella inserita nel piano economico finanziario alla voce "adeguamento e potenziamento rete autostradale, potenziamento sistemi locali di adduzioni alla rete autostradale, miglioramento di accesso agli hub portuali ed agli investimenti minori, comprese le stazioni automatizzate".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile realizzare uno o più degli interventi di cui sopra, il Concedente ed il Concessionario procederanno ad individuare congiuntamente, con appositi verbali, gli specifici interventi da eseguire in sostituzione di quelli stralciati, fermo restando l'importo complessivo previsto nella succitata tabella del piano economico finanziario.

La individuazione delle opere rientranti nella voce "Altri interventi," della tabella di cui sopra, inserita nel Piano finanziario, verrà effettuata d'intesa tra Concedente e Concessionario con appositi verbali. Resta inteso che gli interventi, così come sopra concordati, saranno successivamente approvati con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture.

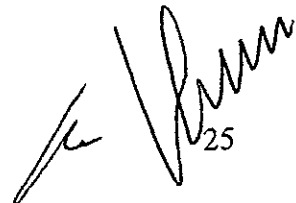
Art. 15

Obbligo di sviluppare progettazioni preliminari

Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare del potenziamento delle tratte autostradali sotto indicate, individuate sulla base delle previsioni di traffico e delle esigenze di garantire un adeguato livello di capacità e di servizio al 2020. Fermo restando l'importo complessivo, tale lista di priorità può essere modificata, sulla base dell'aggiornamento delle analisi e dei mutati assetti infrastrutturali prevedibili, a cura del Concedente, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture. A tale fine, è fatto obbligo al Concessionario, su richiesta del Concedente, di fornire tutte le informazioni circa i livelli di traffico e le previsioni di evoluzione.

- IV corsia A1 Modena Nord - Piacenza Sud
- III corsia A1 Incisa - Valdarno
- IV corsia A1 S. Cesareo - Colleferro
- IV corsia A1 Colleferro - Frosinone
- III corsia A12 Torreimperia - S. Marinella
- III corsia A13 Ferrara - Bologna
- III corsia A13 Padova Sud - Monselice
- IV corsia A14 Dir. Ravenna - Bologna S. Lazzaro
- III corsia A11 Firenze - Pistoia
- III corsia A11 Pistoia - Montecatini
- IV corsia A1 Milano sud - Lodi
- Nodo stradale di Casalecchio.

L'importo previsto per le opere di cui sopra è stimato in 5 miliardi di euro.



25

E' facoltà del Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere al Concessionario di sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale.

Al termine degli iter autorizzativi (Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza di Servizi) e sulla base di un piano specifico per ogni opera relativa ai suindicati interventi, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva CIPE 39/2007, il Concedente potrà richiedere l'inserimento di tale opera tra gli impegni di investimento. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario procederanno alla stipula di una nuova Convenzione Unica senza procedere al riequilibrio del piano finanziario. Tale Convenzione avrà identico contenuto e forma dell'articolato della presente convenzione, salvo l'inserimento dei nuovi interventi all'interno del precedente dell'art. 2 nonché l'integrazione, tra gli allegati al Piano Finanziario, di uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dei relativi investimenti, per la parte non coperta da quanto previsto all'art. 13, da assicurare mediante incrementi tariffari specifici, attraverso la componente K che integra la formula di revisione della tariffa media ponderata di cui al primo comma del successivo art. 19. La nuova Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di approvazione da parte del CIPE.

In caso di mancato accordo in ordine all'inserimento tra gli impegni di investimento, gli oneri sostenuti dal Concessionario per la progettazione preliminare non verranno remunerati.

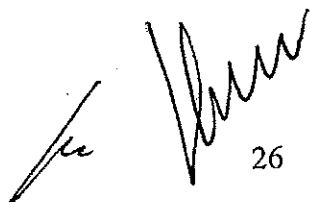
Art. 16 - Canone di concessione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 17 - Canone per subconcessioni

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.
2. Il canone annuo di cui al comma 1 è pari al 20% relativamente alle nuove concessioni che verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento:
 - di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione, da svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale in concessione;
 - di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione, non ancora entrate in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione.

Art. 18 - Tariffe di pedaggio



26

1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata al 1° ottobre 2007, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A.
2. Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.
3. È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e deve essere, in ogni caso, tale da garantire che il rapporto tra tariffa elementare massima e minima non sia superiore per ciascuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse classi a 3 volte.
4. Nel caso in cui il Concessionario intendesse - in conformità a quanto precisato al precedente comma - articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presenterà, all'approvazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli introiti da pedaggio nell'arco temporale in cui si propone di dare attuazione all'articolazione tariffaria. Qualora da tale applicazione dovesse risultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari, verranno rideterminati al fine di assicurare, per il futuro - a partire dall'anno successivo a quello dell'avvio della modulazione tariffaria - la parità di gettito. Le modalità di rimodulazione tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra Concedente e Concessionario.

Art. 19 - Formula revisionale della tariffa media ponderata

1. La media ponderata delle tariffe di pedaggio autostradale viene adeguata annualmente sulla base della seguente formula:

$$\Delta T = 70\% * \Delta P$$

dove:

ΔT è la variazione tariffaria ponderata;

ΔP rappresenta il tasso d'inflazione degli ultimi 12 mesi di cui all'art. 20.

Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende quella prevista dalla delibera CIPE n. 213/97:

$$\Delta T = \left[\left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^{t-1}}{\sum_{i=1}^n p_i^{t-1} q_i^{t-1}} \right) - 1 \right] \times 100$$

dove p, e q, indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli appartenenti alla i-esima classe tariffaria elementare; gli apici indicano variabili riferite al periodo di applicazione della formula, mentre con t-1 è indicato il periodo di riferimento precedente.

2. Alla variazione tariffaria come sopra determinata si aggiungono:

- a) la componente X Investimenti, applicata esclusivamente per la remunerazione, ai sensi dell'art. 21 degli "Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" di cui all'art. 2, comma 2, lett. D.
- b) la componente K, applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, di cui all'art. 2, comma 2, lett. E.
3. Ai fini dei conteggi, ΔT , ΔP , X investimenti e K vanno considerati in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

Art. 20 - Tasso di inflazione

Il tasso di inflazione di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dall'art. 19, corrisponde alla variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Indice NIC) più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT, con riferimento al periodo 1° luglio - 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria di cui all'art. 23.

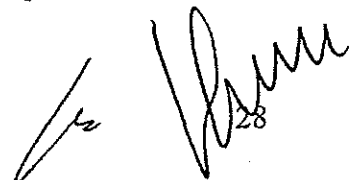
Con l'efficacia della presente Convenzione Unica, il Concessionario rinuncia al recupero del differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata registrato nell'ultimo quinquennio 2003-2007.

Art. 20 - bis Indicatore di qualità

1. Il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare al Concedente i seguenti indicatori di qualità:
- Indicatore di sicurezza I_s , che misura i risultati complessivi dell'infrastruttura e della sua gestione in termini di sicurezza; esso è determinato in funzione del Tasso di incidentalità (TI) misurato nelle tratte autostradali;
- Indicatore di stato strutturale delle pavimentazioni I_{pav} , che prende in considerazione la Rugosità (IA1) e la Regolarità (IA2) delle medesime in quanto rappresentative della sovrastruttura di maggior consumo della strada, massimamente legata alla sua sicurezza tecnica ed al comfort del viaggio.
- I due indicatori I_s e I_{pav} vengono valutati nelle tratte autostradali suddivise per tratte di pianura e per tratte di montagna, ai fini della determinazione delle variazioni di qualità di cui all'Allegato C.
2. Il Concessionario, in aggiunta agli indicatori di qualità di cui al comma precedente, si impegna a concordare con il Concedente l'introduzione di eventuali nuovi indicatori di qualità settoriale basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'allegato N.

Art. 21 - Componente X investimenti

1. Per la copertura economico-finanziaria degli "interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" di cui al precedente art. 2 sono determinati specifici incrementi tariffari tramite la componente X investimenti, che va ad integrare la formula revisionale della tariffa media ponderata di cui all'art. 19. Tali specifici incrementi sono calcolati secondo la metodologia riportata in Allegato B.



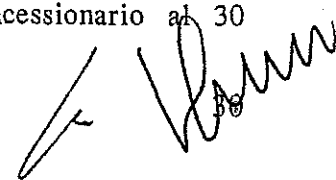
2. Al fine di assicurare la copertura economico-finanziaria degli "interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" sono stati predisposti ed inseriti nel piano finanziario (Allegato E) della convenzione, i relativi piani di convalida economico-finanziaria, determinando per ogni singolo intervento uno specifico valore di X investimenti.
3. Per gli interventi per i quali è intervenuta, alla data di stipula della presente convenzione, l'approvazione del progetto esecutivo/perizie di variante, da parte del Concedente, i relativi piani di convalida sono da intendersi definitivi. Per gli interventi per i quali il Concessionario ha presentato al Concedente, alla data di stipula della presente convenzione, perizie di variante che non sono ancora state approvate dall'ANAS, i relativi piani di convalida saranno adeguati, ai fini della rideterminazione definitiva della componente X investimenti, in funzione dell'importo che risulterà nel provvedimento di approvazione della perizia di variante da parte del Concedente, che contestualmente approva il relativo piano di convalida. Per gli interventi per i quali, invece, l'approvazione del progetto non è ancora intervenuta i relativi piani di convalida saranno adeguati, sempre ai fini della rideterminazione definitiva della componente X investimenti, ad intervenuta approvazione del progetto definitivo, a valle dell'approvazione in Conferenza di Servizi ovvero del CIPE per le opere di cui alla Legge 443/2001, da parte del Concedente, che contestualmente approva il relativo piano di convalida. L'adeguamento dei piani di convalida, redatti sulla base delle più recenti stime di traffico utilizzate per la redazione dell'ultimo piano finanziario aggiornato, sarà effettuato dal Concedente e dal Concessionario secondo la metodologia di cui all'allegato B, in funzione del costo dell'intervento approvato dal Concedente nonché dalle stime di traffico di cui all'Allegato H. La formalizzazione dell'adeguamento del piano di convalida sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione di cui sopra mediante verbale sottoscritto dalle Parti e comporterà la contestuale sostituzione del piano di convalida allegato al Piano finanziario. In sede di aggiornamento quinquennale del Piano finanziario, si procederà all'inserimento dei suddetti Piani di convalida come sopra definiti. Di conseguenza tutti gli eventuali incrementi di costi per la realizzazione dell'investimento, rispetto al valore risultante dal piano di convalida definitivo, rimarranno a carico del Concessionario stesso, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso (Allegato B). Nel caso in cui il Concessionario sostenga, a consuntivo, costi di investimento, relativi al singolo piano di convalida, in misura inferiore, l'80% del minor costo sostenuto al netto dell'effetto delle imposte andrà a ridurre l'ammontare di nuovi investimenti soggetti a remunerazione di cui all'art. 22 della presente Convenzione.
4. La componente X investimenti è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine della concessione, secondo le metodologie di redazione del Piano Finanziario di cui all'allegato E, siano pari al valore attualizzato degli investimenti e dei maggiori costi e oneri, scontando gli importi ad un tasso di remunerazione pari al 7,18%.
5. Gli specifici valori della X investimenti, come sopra determinati, concorreranno a determinare la variazione tariffaria annuale della tariffa media ponderata. Il primo specifico valore sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio successivo rispetto al provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo secondo quanto disciplinato dal precedente comma 3.



6. Il secondo aumento tariffario verrà determinato entro il 31 ottobre dell'anno di riconoscimento del primo incremento tariffario. Tale determinazione avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell'Allegato B.
7. Qualora, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di applicazione del primo incremento tariffario, di cui al precedente comma 5, non si verificasse l'avvio dei lavori si procederà al recupero degli incrementi tariffari precedentemente applicati attraverso la rideterminazione del livello tariffario con la metodologia riportata nell'Allegato B.
8. Gli incrementi tariffari previsti per gli investimenti "interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" di cui al precedente art. 2, successivi a quelli già applicati ai sensi dei precedenti commi, verranno determinati annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno ovvero al termine del trimestre precedente con la metodologia riportata nell'Allegato B.
9. E' facoltà del Concedente stralciare alcuni investimenti degli "interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" di cui all'art. 2 della convenzione, per oggettiva impossibilità realizzativa, individuando ulteriori nuovi interventi da realizzare in sostituzione di quelli stralciati, secondo la metodologia prevista dal successivo art. 22, fermo restando che il Concessionario non dovrà subire oneri o avere benefici per effetto dello stralcio. La Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di approvazione da parte del CIPE.

Art. 22 - Componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data

1. La componente K, di cui al precedente art. 19 ed applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo regolatorio sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione. Detta remunerazione del capitale investito è stata calcolata con la metodologia meglio precisata nell'Allegato B tenuto anche conto della Delibera CIPE n. 38/2007.
2. Sono inseriti nel piano finanziario (Allegato E) della convenzione, i relativi piani di convalida economico-finanziaria, determinando per ogni nuovo investimento annuo uno specifico valore del K.
3. Gli specifici valori della componente K concorreranno a determinare la variazione tariffaria annuale della tariffa media ponderata
4. La componente K verrà comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relativa determinazione avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30



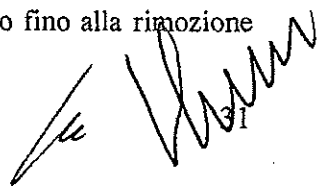
settembre dello stesso anno, ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell'Allegato B.

5. La remunerazione degli interventi di cui al precedente art. 2.2, lett. E, viene assicurata tramite il fattore K di cui al presente articolo.
6. La remunerazione di eventuali nuovi investimenti approvati dal Concedente che si dovessero rendere necessari per l'adeguamento a norme di legge - emanate successivamente alla data del 1° ottobre 2007 - in materia di costruzione e gestione dei beni oggetto di concessione, o di interventi ulteriori, concordati tra le parti rispetto a quelli previsti dal precedente art. 2.2 - ivi inclusi quelli di cui al precedente art. 15 - verrà assicurata tramite il fattore K di cui al presente articolo.
7. Nel caso di cui al precedente comma 6, le Parti procederanno, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., alla stipula di una Convenzione Unica senza procedere al riequilibrio del piano finanziario. Tale convenzione avrà identico contenuto e forma dell'articolato della presente convenzione, salvo l'inserimento dei nuovi interventi di cui sopra all'interno dell'art. 2 della convenzione, nonché l'integrazione, tra gli allegati al Piano Finanziario, di uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dei relativi investimenti, per la parte non coperta da quanto previsto all'art. 13, da assicurare mediante incrementi tariffari specifici, attraverso la componente K della formula di revisione della tariffa media ponderata di cui al primo comma del precedente art. 19. La Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di approvazione da parte del CIPE.

Art. 23 - Procedure per l'aggiornamento annuale delle tariffe

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui all'art. 19, comma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4, ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Concedente, previa verifica, nei termini di cui al successivo comma 3, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato di cui sopra potrà riguardare esclusivamente le verifiche di cui al successivo comma 3, lett. a) e b).
3. Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:
 - a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'art. 19;
 - b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell'adeguamento tariffario fino alla rimozione



dell'inadempienza.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente sia il valore complessivo della componente X Investimenti di cui art. 21, quale risultante dalla sommatoria dei singoli valori dei "Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva", sia il valore della componente K di cui all'art 22, entrambe avente decorrenza dal 1 ° gennaio successivo.
5. Il Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, previa verifica della correttezza dei dati, dovrà trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua relativa proposta, ai Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato di cui sopra potrà riguardare esclusivamente le verifiche di cui al precedente comma 3, lett. a).
6. Qualora i provvedimenti di approvazione o diniego di cui al comma 2 non siano adottati in forma espressa entro il 31 dicembre dell'anno nel quale sono stati avviati i procedimenti per la variazione di aggiornamento tariffario annuale, di cui ai precedenti commi 1 e 4, alla fattispecie si applica l'art. 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
7. Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.
8. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2008 è stato definito dalle parti, come da Allegato D.

Sezione III - Tecnica

Art. 24 - Progettazione

1. Il Concessionario presenta all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. f). I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni e i nullaosta prescritti.
2. I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.
3. I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
5. Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si devono innestare gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso o di deflusso dell'autostrada.
6. Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.
7. Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.

8. Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.
9. Qualora il Concessionario richieda il pagamento anticipato delle maggiori spese, di cui ai commi 7 e 8, il pagamento stesso avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.
10. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
11. È riservata al Concedente l'approvazione dei progetti, nonché l'approvazione delle eventuali varianti.
12. I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato.
13. L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposte dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22.5.1992, n. 133.

Art. 25 - Termini per la presentazione delle progettazioni

1. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 24 relativo ai progetti, deve essere assolto dal Concessionario secondo la tempistica delle singole fasi di diretta competenza del Concessionario medesimo, di cui al Cronoprogramma Allegato M.
2. Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente consentirà alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

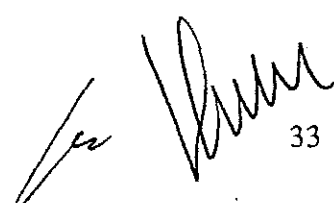
Art. 26 - Espropri

Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per l'adeguamento delle autostrade di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario è autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi.

Art. 27 - Verifiche e Collaudi

1. Al completamento dei lavori relativi gli interventi di cui all'art. 2 comma 2, su richiesta del Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.
2. Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, anche in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio di ciascuna autostrada o dei tratti funzionali di essa.
3. Il collaudo delle opere, di cui alla vigente normativa, è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 28 - Vigilanza del Concedente



1. Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
2. Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.
3. Il Concedente in ordine ai lavori di cui all'art. 3, comma 1, lett. f, g ed h, potrà ottenere, ove richiesto, tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
4. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Art. 29 – Sanzioni

1. Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal precedente articolo 9, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni individuati nell'allegato N alla presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato dal medesimo allegato N. La procedura sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 86, lett. d), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 30 – Penali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 83, lett. h), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., il Concedente applica al Concessionario le penali che si riportano qui di seguito.

Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Cronoprogramma di cui all'allegato M, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.

Resta inteso che la durata delle singole fasi di diretta competenza del Concessionario è stata determinata nel presupposto che le attività di progettazione siano svolte direttamente dal Concessionario medesimo, attraverso proprie Società di progettazione avvalendosi dell'Istituto del cosiddetto "controllo analogo".

Conseguentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi riportati nel Cronoprogramma allegato M alla Convenzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:



34

a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture);
b) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto definitivo ai fini della relativa approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimento equivalente) Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto esecutivo ai fini della relativa approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo).

La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.2 della Convenzione, riportata nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già intervenuta l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all'esito di tale approvazione e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all'interno del relativo allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento degli interventi nominativi di cui all'art. 2.2. della Convenzione rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma - come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati - di cui all'allegato M della Convenzione Unica (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice), il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità pari ad € 25.000,00. per ogni intervento..

Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all'Allegato N.

Sezione IV Gestione e Controllo

Art. 31 - Facoltà del Concessionario

1. Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

- a) di applicare ed aggiornare le tariffe di cui agli artt. 18 e 19, riscuotendo i relativi pedaggi, i cui introiti restano nella sua disponibilità, fermo restando il disposto dell'art. 16 del presente atto;
- b) di accordare, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 33, comma 1, lett. d), a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze; con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitarne i proventi;



- c) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge;
2. L'esercizio delle facoltà di cui sopra che interessano la sede delle autostrade e sue pertinenze non può creare impegni verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo specifico atto stipulato con il Concedente.
 3. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell'autostrada, sono trasferite in buono stato di conservazione in proprietà del Concedente allo scadere della concessione; gli atti del Concessionario, con i quali siano state accordate ai terzi le concessioni di cui alla lett. b) del comma 1, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.
 4. Al Concessionario è riservata la facoltà di prescrivere, di intesa con il Concedente, le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte le autostrade di cui all'art. 2, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lett. b), nonché dai terzi che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 3 comma 1, lett. d).
 5. Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle autostrade e all'assistenza all'utenza.

Art. 32 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.
2. È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.
3. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.
5. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve provvedere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, ad esigere l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 33 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi

1. Il Concessionario si impegna, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ad osservare la normativa vigente al momento dell'affidamento, così come eventualmente integrata da atti interpretativi, e quindi:



36

1a) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006 e s.m., negli affidamenti di lavori, forniture e servizi direttamente connessi alla realizzazione ed esercizio delle autostrade assentite - salvo quanto previsto nell'allegato Q - e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

1b) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente punto 1a) all'approvazione di ANAS S.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1c) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento di cui ai precedenti punti, tramite Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

1d) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all'art. 1, comma 939 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato:

- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico - organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

1e) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

2. Il Concessionario, ove ritenga di istituire o mantenere, con onere a carico del Concessionario stesso, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a gara pubblica sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori.

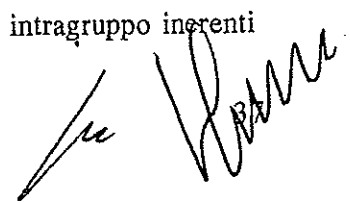
3. Per quanto concerne le riserve da definire relative a lavori oggetto della concessione faranno parte dell'investimento complessivo anche gli importi liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrice, o fornitrice, salvo che non vi siano specifiche responsabilità del Concessionario stesso:

a) a seguito di riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del collaudatore o della commissione collaudatrice, o in via arbitrale o giudiziale;

b) a seguito di riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, ma definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

Art. 34 - Lavori Beni e Servizi prodotti direttamente

1. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti



l'oggetto della concessione, il Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a quelli di mercato. Per prezzo di Mercato si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore di mercato si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

2. Nel rispetto della normativa vigente, qualora il Concessionario intenda far realizzare i lavori oggetto della concessione, inclusi quelli di manutenzione, a società collegate, il prezzo degli appalti conferiti alle stesse società è determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezzario Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori simili affidati, previo esperimento di procedure di gara pubblica, negli ultimi 6 mesi dal Concessionario e dal Concedente.

Art. 35 - Carta dei servizi

1. Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 e dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, con l'indicazione degli standard di qualità di cui all'allegato N, nonché delle penali applicabili dal Concedente al Concessionario in caso di inadempimento o disallineamento, di cui allo stesso allegato N.
2. I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente all'Anas, per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

Sezione V Disposizioni finali

Art. 36 - Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Roma - Via Bergamini, 50.

Art. 37 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 38 - Rinuncia al contenzioso

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 39, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.
2. Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.

3. Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 39, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Art. 39 - Condizione sospensiva

L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione ai sensi di legge.

Art. 40 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Art. 41 - Disposizione transitoria

A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano, nell'ambito dei propri diritti e poteri, disponibili e processualmente esercitabili, a sospendere immediatamente le riferite attività processuali, ed a richiedere al Giudice la sospensione dei termini per un periodo di 6 (sei) mesi successivi.

Il presente schema di convenzione consta di n. 39. facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 16 righe e contiene n. 16 allegati

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

12 OTT. 2007

Concedente, Anas S.p.A.,

Pietro Crisci

Concessionario Autostrade per l'Italia S.p.A.

Federico Caracciolo